

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 28/2011

04 Luglio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

FISSATE LE REGOLE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

***DECRETO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DATATO 11 APRILE 2011***

**In data 29 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 -
Supplemento Ordinario 111 - il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali dell'11 aprile 2011, emanato di concerto con il Ministero della salute e
dello Sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, D.Lgs. n.
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**Inoltre, con il medesimo decreto, sono stati stabiliti i criteri per l'abilitazione dei
soggetti (di cui all'art. 71, comma 13 del T.U. in materia di sicurezza) pubblici e privati
che possano effettuare i controlli.**

Sono state, infine, individuate le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di predetti soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Come noto, **l'articolo 71 commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta; le ASL, invece, sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.**

Il comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 11 aprile 2011 prevede che l'INAIL e le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione, oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco istituito presso l'INAIL e presso le ASL.

L'articolo 2 comma 8 del D.M. in esame prevede che decorsi i termini temporali di cui innanzi (*60 giorni in caso di prima verifica e 30 per le successive*), il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono iscritti negli elenchi di cui al capoverso precedente con le modalità riportate nell'allegato 3 del decreto in commento.

LE ISCRIZIONI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI INFORMATICI.

INPS – CIRCOLARE N. 72 DEL 4 MAGGIO 2011.

Continua imperterrito il processo di smaterializzazione dei documenti da parte dell'INPS. Dopo il certificato medico telematico è ora la volta delle domande di iscrizione alla gestione separata, **adempimento da effettuare a cura del collaboratore.**

Con la **circolare n. 72 del 04 maggio 2011 l'Istituto di Previdenza ha comunicato che**, essendo finito il periodo sperimentale iniziato il 01/01/2011 durante il quale era ancora possibile presentare le domande in modalità cartacea nonostante l'attivazione parallela del canale telematico, **dal 01 giugno u.s. è consentito inoltrare le domande di iscrizione alla gestione separata esclusivamente tramite:**

- **WEB direttamente dall'interessato utilizzando i PIN personali in suo possesso (in via eccezionale fino al 30/09/2011 sarà possibile l'inoltro anche a chi non è ancora in possesso del pin personale);**
- **WEB tramite gli intermediari abilitati;**
- **Contact center al nr. 803.164**

LAVORO "IN NERO". I COMPENSI VANNO IN OGNI CASO DICHIARATI AL FISCO DA PARTE DEL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 9867 DEL 5 MAGGIO 2011

Con la **sentenza n° 9867 del 5 maggio 2011**, i giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati ad emettere il proprio giudizio di legittimità in merito alla problematica riguardante la ***mancata effettuazione di ritenute su reddito da lavoro dipendente connessi ad un rapporto di lavoro irregolare (id: in nero).***

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, **il datore di lavoro è sostituto d'imposta** e quindi, ai sensi **all'art. 64 del D.P.R. 600/73**, **si sostituisce** – in tutto e/o in parte - **al lavoratore (c.d. *sostituito*) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, sostituzione che avviene attraverso la trattenuta ed il successivo versamento delle imposte dovute dal sostituito.**

La figura del sostituto ha quindi una veste eminentemente strumentale: infatti, l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito" che deve comunque dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta che concorrono a formare la base imponibile su cui va calcolata l'imposta dovuta, detraendo la ritenuta subita a titolo di acconto, cioè come anticipazione del prelievo.

Orbene, gli Ermellini - con la **sentenza n. 9867 del 5 maggio 2011** - ribadendo principi già consolidati in giurisprudenza (*ex pluribus* Cassazione – sezione Tributaria – sentenze n.ri 1081/2003, 2212/2000 e 8504/2009), hanno (ri)stabilito che ***in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente.***

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate cassando - con rinvio ad altra sezione della CTR Marche - la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria che, in considerazione della buona fede del soggetto, aveva –

invece - accolto il ricorso di una contribuente esonerando la stessa da ogni obbligo fiscale, in quanto, secondo la errata interpretazione dei Giudici di Merito, l'obbligo primario incombe sul datore di lavoro, sostituto.

I Giudici di Legittimità invece, nel considerare totalmente errato l'assunto della Commissione Tributaria Regionale, hanno statuito il principio che se anche ***il prestatore di lavoro ha lavorato in "nero" ed il datore di lavoro non ha versato la ritenuta d'acconto, il lavoratore deve comunque dichiarare il compenso*** in quanto ***esso concorre a formare la base imponibile sulla quale, nel rispetto del criterio della capacità contributiva e di progressività postulati dall'art. 53 della Costituzione, va calcolata l'imposta dovuta.***

LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DEL DATORE DI LAVORO NEL RISPETTO – TUTTAVIA - DEI CRITERI EVENTUALMENTE FISSATI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SCELTA DAL DATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6769 DEL 4 MAGGIO 2011.

Rientra nel potere del datore di lavoro, ed è quindi a sua discrezione, decidere in merito all'opportunità aziendale di accettare le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale eventualmente avanzate dai lavoratori.

Tuttavia, tale scelta non può concretizzarsi in un mero arbitrio del datore di lavoro che, nell'operare la scelta dei lavoratori da adibire ad orario ridotto, deve rispettare, ove previsti, i criteri indicati dalla contrattazione sindacale.

E' questo il principio che si evince dalla **sentenza della Cassazione n. 6769 del 4 maggio 2011.**

Il contenzioso esaminato dagli Ermellini scaturiva dal **comportamento dell'azienda datrice di lavoro che, avendo rifiutato la richiesta di rinnovo del contratto *part-time* avanzata da un lavoratore, richiedeva allo stesso la prestazione *full-time*; contestualmente, però, accordava la prestazione lavorativa ridotta ad altri due lavoratori.**

Il lavoratore, ritenendo il comportamento aziendale un atto di discriminazione nei suoi confronti posto in essere per "vendicare" un precedente contenzioso instaurato dal medesimo con l'azienda stessa, esperiva azione giudiziaria.

Le sue pretese però, già totalmente rigettate in I grado, venivano solo parzialmente accolte nel successivo giudizio di Appello.

I Giudici di Piazza Cavour – investiti dal lavoratore -, **nel dichiarare fermamente che le decisioni in merito all'organizzazione aziendale sono a totale discrezione del datore di lavoro, hanno contestualmente affermato che la scelta imprenditoriale deve tener conto dei criteri pattuiti in sede di contrattazione, il cui mancato (id: ed immotivato) rispetto determina la lesione dei diritti dei lavoratori in quanto risultano violati i CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.**

La violazione di tali principi legittima dunque la pretesa del lavoratore al risarcimento del danno patito.

L'ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE E' NULLO SE LO SCOSTAMENTO DEI RICAVI E' LIEVE RISPETTO A QUELLO DETERMINATO INDUTTIVAMENTE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 10778 DEL 16 MAGGIO 2011

La Corte di Cassazione torna sulla applicazione degli studi settore in materia di accertamento di redditi per rimarcarne, ancora una volta, la **illegittimità quando trovano applicazione in maniera automatica disattendendo le contestazioni sollevate dal contribuente.**

Come noto, **l'accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore è essenzialmente disciplinato dall'art. 62-sexies, D.L. n. 331/93 il quale prescrive che gli accertamenti analitico - presuntivi (ex art. 39, comma 1, lett. d, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72) devono essere fondati su gravi incongruenze tra i ricavi/compensi dichiarati dal contribuente rispetto a quanto desumibile dagli studi di settore.**

Gli studi di settore sono, dunque, rappresentativi di una situazione "standard" e forniscono un livello ritenuto "normale" di ricavi/compensi in relazione a ciascuna specifica attività esercitata e possono segnalare una possibile "anomalia" del contribuente individuata nello scostamento tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli standardizzati (id: presunti) di GERICO, che, qualora sia tale da "testimoniare una «grave incongruenza»", legittimano l'Ufficio a dare avvio all'accertamento.

Con l'ordinanza n. 10778 del 16 maggio 2011, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ha statuito **che il non eccessivo scostamento dagli studi è un elemento che può invalidare l'accertamento fiscale, tanto più quando il contribuente smentisce una per una le voci contestate dall'Amministrazione Finanziaria dando ampia ed esaustiva contezza delle ragioni che hanno determinato lo scarto.**

I giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento. In tale sede il contribuente deve portare le prove a sostegno del suo comportamento.

Con la sentenza in esame viene a consolidarsi l'orientamento già espresso nel dicembre del 2009 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (**Sentenze del 1.12.2009, n.ri 26635, 26636, 26637 e 26638**), orientamento che conferma le *bontà* delle eccezioni sollevate dal contribuente in merito ad irregolarità procedurali da parte dell'Ufficio in relazione agli articoli 62-sexies del D.L. n. 331/1993 e 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.

HA COLLABORATO GIOSUE' ESPOSITO